



Municipio di Minusio  
Ufficio tecnico comunale  
Via G. Motta 7  
CP 1670  
6648 Minusio

No. incarto UTC: .....  
(vedi licenza edilizia)

## NOTIFICA DI INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE

art. 23-24-30-50 RLE (Regolamento Legge edilizia cantonale)

Proprietario del fondo : .....  
(o rappresentante)

Mappale/i : ..... via: .....

Istante : .....

No. avviso cantonale : .....

Genere della costruzione : .....

Architetto/progettista : .....

Direzione lavori : .....

Ingegnere (art. 4 LE) : ..... firma:.....

Impresa edile : ..... firma:.....

Opere da scavo : .....  
(Ditta esecutrice)

Data inizio lavori : scavo:..... impresa:.....

Nel rispetto della Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 01.12.1997 l'impresa esecutrice dei lavori deve essere iscritta all'albo cantonale delle imprese autorizzate ad esercitare, vedi art. 4-18 LEPIC. Per ogni altra disposizione si rimanda alla relativa licenza edilizia.

Automezzi di trasporto : .....

Peso massimo a pieno carico ton. : .....

Peso massimo di transito richiesto (su strade comunali) ton. :.....

Luogo e data : .....

L'istante : .....

(firma)

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 136  
Bellinzona, 2 aprile

18/2010

## Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992; modifica (del 30 marzo 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.  
Il Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992 è modificato come segue:

### Art. 23 cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo)

<sup>2</sup>Almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dev'essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.

<sup>3</sup>L'impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall'inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori.

<sup>4</sup>Attuale cpv. 3

<sup>5</sup>Attuale cpv. 4

II.  
La presente modifica viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 30 marzo 2010

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**